

1843

04. A/02-0.11

D. pubblico M. C. A. M.

N.º 993-

Al Signor Professore di Botanic

Convenientissima Risoluzione a pp.º M.º contenuta nell'avequiale Dispaccio della Sacra S.ª R. Commissione Aulica degli Studj 20. dello stesso mese N.º 1839. e comunicata con Governativo Decreto 1.º Aprile scorso N.º 14111. Sua Maestà l'Imperatore e Re ad oggetto d'impedire in modo efficace le ripetizioni e posticipazioni degli esami si è graziosamente degnata di ordinare quanto segue.

Le malattie che sopravvengono agli Studenti nel corso dello studio e prima degli esami possono dare a tali Studenti il diritto di posticipare i rispettivi esami, ma non quello di ripeterli nel caso che sieno male riusciti, qualora per motivo di malattia essendo stati impediti di ben prepararsi agli esami non avrebbero dovuto presentarsi ai medesimi. I Direttori degli Studj sono obbligati d'impedire energicamente l'abuso in valso fra gli Studenti di far valere il suenunciato titolo di malattia per ripetere gli esami, dovendo invece per questo titolo chiedere preventivamente la posticipazione.

Relativamente alla ripetizione degli esami verranno egualmente trattati anche gli Studenti che godono stipendj o assegni di grazia, i convittori e quelli esenti dal pagamento della tassa scolastica.

Le ripetizioni degli esami verranno permesse dai Direttori degli Studj, previa interpellazione dei Professori, soltanto nei casi in cui concorrano speciali motivi meritevoli di riguardo.

I Direttori stabiliranno l'epoca in cui devono ripetersi gli esami, avuto il debito riguardo a tutte le circostanze in proposito sussistenti, potendo essi per la ripetizione di esami male riusciti del secondo semestre, fissare come termine perentorio la fine del primo semestre dell'anno scolastico susseguente.

Oltre questo termine è attribuita al Governo la facoltà di concedere la ripetizione dell'esame entro un anno dall'epoca di quello che è male riuscito. Sull'istanza di ripetere questi esami anche più tardi è riservata la decisione all'Imperial R. Commissione Aulica degli Studj.

Mediante le premesse determinazioni viene derogato alla prescrizione dell'Aulico Decreto 14. febbrajo 1792 in virtù della quale gli Studenti graziati di sti-

f. per

pendj ed assegni, i convittori, e quelli esenti dalla tassa scolastica, dovevano essere ammessi alla ripetizione di esami male riusciti.

Il diritto di ripetere più volte lo stesso anno di studio, che finora fu in vigore soltanto per gli Studenti di Legge e di Medicina, viene esteso anche a quelli di Filosofia, e per conseguenza eziandio questi ultimi verranno esclusi dagli studj qualora essi ripetendo un anno per sfavorevole progresso o per omissione di esami nell'anno ripetuto riportano di nuovo classi svantaggiose o non subiscono tutti gli esami proposti.

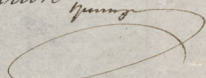
Tanto le premesse, quanto ogni altra prescrizione disciplinare vincolante gli Studenti, ogni qualvolta d'anno in anno ne avvenga un cambiamento, dovranno notificarsi ai medesimi, avvertendosi inoltre che in ogni esame avranno da osservare le cautele e norme superiormente stabilite nelle istruzioni generali per i Direttori degli Studj.

Tutto ciò si comunica al Sig.^{ro} Professore per sua norma e cognizione, e perchè voglia inoltre darne comunicazione agli Studenti della propria Scuola con eccitamento di uniformarsi alle accennate prescrizioni, siccome dovendole mettere in esecuzione già alla fine del corrente anno scolastico la Direzione non farà luogo che in casi assai rari alle domande di ripetizione di un esame male riuscito, e le dovrà poi respingere senza eccezione in tutti i casi, ove non abbiano l'appoggio di una classificazione favorevole in quanto alla diligenza ed alla condotta accademica, di che pure è opportuno che siano avvisati gli Studenti per far loro comprendere, come importa che si mostrino diligentissimi, e mantengano un contegno pienamente conforme alle accademiche discipline.

Dalla S.^{ta} Direzione degli Studj medici

Padova li 5. Maggio 1843.

Il N. Direttore



993

al N. Prof. De' Officiis

246

Par